



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 301

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2212 del 2 dicembre 2016 - Marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino"- Approvazione delle modifiche al disciplinare di produzione per latte vaccino e ovicaprino e prodotti lattiero caseari.

Il giorno **22 Febbraio 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2662 del 6 novembre 2009 avente per oggetto l'“Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 986 del 13 maggio 2011 avente per oggetto la “Nuova approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e approvazione del relativo Manuale d'utilizzo e del regolamento d'uso del marchio collettivo "Qualità Trentino". Modificazioni delle deliberazioni n. 2662 del 6 novembre 2009 e n. 229 del 12 febbraio 2010.”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2212 di data 02 dicembre 2016 avente per oggetto la “Modificazione della deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011: approvazione del nuovo Regolamento d'uso del marchio “Qualità Trentino”” ed in particolare l'art. 6, punto 6.2, in cui viene specificato che è compito del Comitato tecnico Qualità Trentino predisporre il disciplinare per ciascun prodotto o categoria di prodotti sui quali è possibile apporre il marchio di qualità e che “Sarà compito del soggetto responsabile del Comitato sottoporlo all'approvazione della Giunta Provinciale”;

da atto che il soggetto responsabile del Comitato tecnico Qualità Trentino individuato all'art. 6, punto 6.1, del Regolamento d'uso del marchio “Qualità Trentino” è il “rappresentante del Servizio Politiche Sviluppo Rurale” e che gli indirizzi strategici sono indicati dall'Assessore competente in materia di agricoltura anche per il tramite del suddetto soggetto;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2174 del 14 dicembre 2017 concernente, tra l'altro, l'approvazione delle modifiche al disciplinare di produzione per il latte vaccino e ovicaprino e i prodotti lattiero caseari;

preso atto della richiesta di modifica al disciplinare di produzione per il latte vaccino e ovicaprino e i prodotti lattiero caseari trasmessa dal Concast in data 16 febbraio 2018;

preso atto degli esiti del Comitato tecnico Qualità Trentino, il quale ha approvato in data 21 febbraio 2018 le modifiche di produzione per il latte vaccino e ovicaprino e i prodotti lattiero caseari a marchio “Qualità Trentino”;

ritenuto necessario, per dare corso alle procedure di certificazione delle produzioni ed alla luce di quanto premesso, di modificare il disciplinare di produzione per latte vaccino e ovicaprino e prodotti lattiero caseari;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche come indicato in premessa e sostituire il precedente disciplinare di produzione per il latte vaccino e ovicaprino e prodotti lattiero caseari, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2174 del 14 dicembre 2017, con il seguente allegato che forma parte integrante al presente provvedimento:

allegato 1) - disciplinare di produzione per il latte vaccino e ovicaprino e prodotti lattiero caseari;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato 1)

Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino” *Disciplinare di produzione per il latte vaccino e ovicaprino e prodotti lattiero caseari*

Articolo 1 Definizione

1.1. Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per il latte vaccino e ovicaprino, di seguito latte, e i prodotti lattiero caseari menzionati nel presente disciplinare, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione nonché le prescrizioni relative all’utilizzo del marchio e alle modalità d’uso dello stesso descritte nel presente disciplinare, ferma restando l’osservanza di ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente la cui verifica è in capo all’organizzazione richiedente ed è assoggettata al controllo dell’autorità competente e non dell’organismo terzo di certificazione abilitato.

Articolo 2 Zona di produzione

2.1. Il latte crudo utilizzato per la produzione del latte alimentare e dei prodotti lattiero caseari con il “marchio di qualità con indicazione d’origine” deve provenire dalla provincia o regione specificata sul marchio di qualità; inoltre, deve essere confezionato soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesso sul mercato. È vietato l’acquisto da altre province, regioni o Stati.

2.2. Il latte crudo utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero caseari con il “marchio di qualità con indicazione d’origine” deve provenire dalla provincia o regione specificata sul marchio di qualità, nonché da altre aree specificatamente delimitate dal successivo articolo 4 e nei singoli prodotti di cui all’articolo 3 punto 3.3; inoltre deve essere trasformato e confezionato soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesso sul mercato. È vietato l’acquisto da altre province, regioni o Stati.

2.3. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità previa autorizzazione del Dipartimento competente, sentito il Comitato tecnico Qualità Trentino e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell’organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

Articolo 3

Descrizione dei prodotti

3.1 Il latte crudo ritenuto conforme al presente disciplinare deve provenire esclusivamente da animali alimentati con alimentazione NO OGM. Il latte crudo conforme deve essere utilizzato per la realizzazione dei prodotti lattiero caseari successivamente descritti.

3.2 All'atto della commercializzazione e/o dell'immissione al consumo il latte e i prodotti lattiero caseari devono presentare le seguenti caratteristiche:

3.2.1 Latte pastorizzato:

Il latte pastorizzato ottenuto in conformità al presente disciplinare può essere venduto confezionato oppure sfuso per poter essere impiegato per realizzare prodotti lattiero caseari a marchio MQT (es. yogurt, latte fresco pastorizzato, latte microfiltrato, latte Alta Qualità, ecc.)

Caratteristica	Standard da raggiungere
Salmonella	Assente in 25 ml

3.2.2 Latte UHT

Caratteristica	Standard da raggiungere
Salmonella	Assente in 25 ml
Prova della perossidasi	Reazione negativa

3.2.3 Yogurt (Latti fermentati)

Caratteristica	Standard da raggiungere
Caratteristiche microbiologiche	
Lieviti e muffe	<10 ufc/g
Salmonella	Assente in 25 g

Nel caso di yogurt con preparato di frutta a pezzi devono essere rispettate le seguenti percentuali di frutta:

Caratteristiche specifiche del prodotto	% di frutta sul prodotto finito
% di frutta (ad eccezione dei gusti sotto elencati)	≥ 8%
% di mirtilli	≥ 6,5%
% di agrumi	≥ 5,5%
% di cocco	≥ 2,4%

3.2.4 Panna pastorizzata

Caratteristica	Standard da raggiungere
Escherichia coli	<10 ufc/g
Lieviti e muffe	<10 ufc/g
Salmonella	Assente in 25 g
Stafilococchi coagulasi- positivi	<10 ufc/g

3.2.5 Burro

Caratteristica	Standard da raggiungere
Coliformi totali	< 10 ufc/g
Lieviti e muffe	< 10 ufc/g
Stafilococchi coagulasi-positivi	< 10 ufc/g

3.2.6 Formaggi a latte crudo

Caratteristica	Standard da raggiungere
Stafilococchi coagulasi-positivi	< 10.000 ufc/g

3.2.7 Formaggi a latte pastorizzato

Caratteristica	Standard da raggiungere
Escherichia coli	<100 ufc/g

3.2.8 Formaggi a latte pastorizzato (umidità superiore al 45%)

Caratteristica	Standard da raggiungere
Escherichia coli	< 100 ufc/g

Ulteriori caratteristiche di produzione, identificazione del prodotto e della zona di provenienza del latte per alcuni tipi di formaggio.

Casolet

- 1) Zona di produzione
Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento.
- 2) Descrizione del prodotto
Il “Casolet” è un formaggio da tavola, a latte intero, a fermentazione naturale o indotta.
- 3) Caratteristiche del prodotto
 - Dimensioni e peso della forma: diametro da 10 a 22 cm, altezza dello scalzo da 5 a 12 cm, peso da 0,8 a 3 kg;
 - Crosta: liscia e regolare di colore bianco o giallo chiaro;
 - Pasta: di colore bianco o paglierino chiaro, cruda, tenera, morbida, con occhiatura rada e piccola.
 - Sapore: acidulo con note amarognole;
 - Odore e aroma: lattico, con sentori che vanno dall’acido al dolce e leggere note aromatiche;
 - Periodo di produzione: tutto l’anno
- 4) Metodo di ottenimento:
La raccolta del latte deve essere fatta una o due volte al giorno caldo in bidoni o refrigerato alla stalla con autocisterne coibentate. Per la produzione di questo formaggio viene utilizzato latte di una o due munte, intero, crudo, termizzato o pastorizzato. Al latte, portato alla temperatura di 35 – 40°C, viene aggiunto il lattefermento naturale o i fermenti selezionati e il caglio di origine bovina. La coagulazione avviene ad una temperatura compresa tra i 35 – 40°C. Il taglio della cagliata arriva fino alle dimensioni di una nocciola. L’eventuale semicottura viene fatta aumentando la temperatura di 2 - 4°C. Successivamente si procede all’estrazione della cagliata ponendola in stampi di plastica sopra uno stuoino per facilitare lo sgrondo del siero. Nel corso della giornata si procede a 3 - 4 rivoltamenti. Il giorno successivo le forme vengono messe in salamoia per alcune ore in funzione del peso delle forme e successivamente poste in adeguato locale per l’eventuale stagionatura.

Vezzena

- 1) Zona di produzione
Ala, Aldeno, Avio, Baselga di Piné, Bedollo, Besenello, Bieno, Borgo Valsugana, Bosentino, Brentonico, Calceranica, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Centa S. Nicolò, Cimone, Cinte Tesino, Civezzano, Fierozzo, Folgaria, Fornace, Frassilongo, Garniga, Grigno, Isera, Ivano Fracena, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Mori, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Pergine, Pieve Tesino, Pomarolo, Ronchi, Roncegno, Ronzo Chienis, Rovereto, Samone, Sant’Orsola Terme, Scurelle, Spera, Strigno, Tenna, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Terragnolo, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Villalagarina, Villagnedo, Volano, in provincia di

Trento e i comuni di Asiago, Lusiana, Enego, Roana, Rotzo, Gallio, Foza, Conco, Laghi e Pedemonte in provincia di Vicenza.

2) Descrizione del prodotto

Il “Vezzena” è un formaggio da pasto o da grattugia, ottenuto da latte crudo parzialmente scremato, a fermentazione naturale o indotta, con l’aggiunta di starter naturali. Nel caso in cui il latte provenga esclusivamente da animali alpeggiati, il prodotto può fregiarsi della denominazione “Vezzena di malga”.

3) Caratteristiche del prodotto

- Dimensioni e peso della forma: diametro da 25 a 40 cm, altezza dello scalzo da 9 a 12 cm, peso da 8 a 12 kg per prodotto con 4 - 8 mesi di stagionatura;
- Crosta: irregolare, elastica, color grigio bruno o ocre scuro;
- Pasta: compatta, elastica, semidura, granulosa. Quest’ultima caratteristica risulta più accentuata per il prodotto vecchio o stravecchio; l’occhiatura è sparsa, di piccola – media grandezza ed il colore è paglierino chiaro o giallo – paglierino più o meno carico;
- Grasso sulla sostanza secca: superiore al 36%;
- Umidità: da un minimo del 28% ad un massimo del 38%, misurata su prodotto con almeno 8 mesi di stagionatura;
- Sapore: intenso, gustoso e sapido, tendente al piccante nel prodotto “vecchio” e “stravecchio”, con buone sensazioni erbacee e speziate;
- Odore e aroma: inconfondibili e caratteristici più decisi e marcati per il prodotto “vecchio” e “stravecchio”;
- Periodo di produzione: tutto l’anno;
- Stagionatura: minimo 8 mesi. Per il prodotto “vecchio” minimo 12 mesi e minimo 18 mesi per il prodotto “stravecchio”.

4) Metodo di ottenimento

Il latte deve provenire da allevamenti ubicati ad un’altitudine superiore ai 700 m.s.l.m. La raccolta e il conferimento del latte può essere fatta una o due volte al giorno, con bidoni o con autocisterna coibentata. In questo caso il latte viene raffreddato o raffrescato alla stalla. Il latte caldo o raffrescato a 17 a.22°C o raffreddato ad una temperatura di 8 - 16°C nel caso di una sola raccolta al giorno, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento naturale in bacinella o altri contenitori in acciaio inox. Deve essere utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per il latte impiegato per la preparazione del latte - innesto naturale. Al latte viene quindi aggiunto il latte – innesto e alla temperatura di 33 – 37°C si aggiunge il caglio di origine bovina. Il tempo di coagulazione varia da un minimo di 10 ad un massimo di 30 minuti primi. Il taglio della cagliata arriva fino alle dimensioni di un chicco di riso. La semicottura viene fatta ad una temperatura di 46°C ±2°C e la sua durata varia da 10 a 25 minuti primi. La sosta della cagliata sotto siero varia da un minimo di 10 ad un massimo di 40 minuti primi. Successivamente si procede alla sua estrazione e porzionatura, ponendola nelle fascere di legno o plastica, concludendo con una leggera pressatura. Le forme, dopo essere state refillate, sostano sopra uno stuoino per facilitare lo sgrondo del siero. Nel corso della giornata si procede ad alcuni rivoltamenti. Dopo 1- 4 giorni le forme vengono messe in salamoia a 16 – 20° Baumé per 4 – 6 giorni e successivamente poste in locale di stagionatura con temperatura di 10 - 20°C per un periodo minimo di 8 mesi.

Altri prodotti

I prodotti lattiero – caseari non descritti nel presente articolo che rispettano quanto previsto dal presente Disciplinare, possono fregiarsi del “marchio di qualità con indicazione di origine”. All’atto della richiesta di autorizzazione all’utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine, da inoltrare al soggetto gestore del marchio, il richiedente dovrà elencare i prodotti per i quali chiede l’autorizzazione descrivendone, sinteticamente, le caratteristiche fisico-organolettiche da inserire nel piano tipo di controllo predisposto dall’organismo di certificazione abilitato.

Articolo 4 Disposizioni particolari

4.1 Nel processo di trasformazione del latte crudo utilizzato per la produzione di latte alimentare e dei prodotti lattiero caseari con il “marchio di qualità con indicazione di origine”, non è ammesso l’utilizzo di alcun additivo. Tale disposto non si applica per gli yogurt.

4.2 Il latte può provenire anche dai comuni amministrativi di Aldino, Anterivo, Lauregno, Proves, Senale San Felice e Trodena in provincia di Bolzano, e dai comuni amministrativi di Asiago, Lusiana, Enego, Roana, Rotzo, Gallio, Foza, Conco, Laghi e Pedemonte in provincia di Vicenza e dai comuni amministrativi di Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Malcesine, Bosco Chiesa Nuova e Velo Veronese in provincia di Verona.

Articolo 5 Alimentazione degli animali

5.1 Il latte utilizzato per la produzione di latte alimentare e dei prodotti lattiero caseari con il “marchio di qualità con indicazione di origine” deve essere ottenuto da animali alimentati nel rispetto dei requisiti NO OGM, opportunamente certificati secondo la normativa vigente. L’intero allevamento deve essere dedicato all’alimentazione NO OGM.

5.2 Nella produzione di formaggio a latte crudo con oltre sessanta giorni di stagionatura è escluso l’utilizzo di latte ottenuto da animali alimentati con insilati di qualunque tipo.

5.3 La razione alimentare degli animali può essere integrata con mangimi semplici o composti privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente, in misura tale da garantire un’equilibrata alimentazione degli stessi in funzione della loro produzione di latte.

Articolo 6

Elementi che comprovano l'origine

6.1 Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Articolo 7

Controlli

7.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da un organismo indipendente ed accreditato scelto dal produttore, conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della deliberazione della G.P. di data 02.12.2016 n. 2212.

7.2 Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, potrà essere effettuata una ulteriore verifica da effettuarsi al massimo entro un mese. Nel caso che anche questa ulteriore verifica dia esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua una ulteriore verifica; se anche questa da esito non conforme, viene comunicata al soggetto gestore che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

Articolo 8

Utilizzo del marchio

8.1 L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

Articolo 9

Modalità di impiego del marchio

9.1 Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di

lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.

9.2 L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento competente sentito il Comitato tecnico Qualità Trentino.

9.3 Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.

9.4 Sui sovrainballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.

9.5 Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.